

IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Decreto n. 1233 del 30 Luglio 2021

Bandi per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui alle Ordinanze n. 2 del 19 febbraio 2019 e ss.mm.ii. (bando ordinario), n. 28 del 31 Ottobre 2019 (1°bando straordinario) e n. 23 del 20 luglio 2020 e ss.mm.ii. (2° bando straordinario). **Non accoglimento della richiesta di proroga straordinaria** per l'ultimazione degli interventi di cui alla domanda di contributo presentata da **L'ATELIER DELLA SFOGLIA DI PRITONI ELSA E C. SAS** (precedente **L'ATELIER DELLA SFOGLIA DI ELENA GRANDI E ANDREA MALAGUTI SNC**) ed acquisita con protocollo **CR/2019/21241** del 13/09/2019.

Viste:

- la propria Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019 e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato un bando finalizzato a favorire, tramite la concessione di contributi a fondo perduto, il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

- la propria Ordinanza n. 28 del 31 Ottobre 2019, con la quale è stato approvato un primo bando straordinario riservato ai soggetti che, in occasione dell'apertura della seconda finestra del sopra citato bando ordinario, hanno dato inizio alla compilazione delle domande che, al momento di chiusura anticipata della finestra stessa - determinata dal raggiungimento del numero massimo di richieste previste - risultavano pertanto in uno stato di lavorazione precedente a quello dell'invio alla pubblica amministrazione e in relazione alle quali non è stato possibile effettuare l'invio telematico;

- la propria Ordinanza n. 23 del 20 luglio 2020, con la quale è stato approvato un secondo bando straordinario riservato ai soggetti che, in occasione dell'apertura della 3° finestra del sopra citato bando ordinario, hanno dato inizio alla compilazione delle domande che, al momento di chiusura anticipata della finestra stessa - determinata dal raggiungimento del numero massimo di richieste previste - risultavano pertanto in uno stato di lavorazione precedente a quello dell'invio alla pubblica amministrazione e in relazione alle quali non è stato possibile effettuare l'invio telematico;

Richiamate le norme contenute nei predetti bandi disciplinanti le proroghe dei termini di conclusione dei progetti;

Richiamate altresì:

- l'Ordinanza n. 5 del 23 marzo 2020, la quale, con riferimento al bando ordinario e al primo bando straordinario sopra citati, ha previsto una deroga a quanto disposto dalla richiamata disciplina in tema di proroghe, stabilendo che i competenti uffici regionali avrebbero potuto accettare ed esaminare, oltre alle richieste già presentate nel rispetto dei termini previsti dalla suddetta disciplina, anche le richieste presentate al di fuori dei suddetti termini;

- l'Ordinanza n. 23 del 20 luglio 2020, la quale, con riferimento al bando ordinario e al primo e secondo bando straordinario sopra citati, ha disposto che:

- ✓ le richieste di proroga dei termini di conclusione degli interventi dovessero essere presentate, pena il rigetto delle stesse, prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della rendicontazione delle spese, fatte salve le richieste già pervenute prima della data di entrata in vigore dell'Ordinanza medesima;

- ✓ anche per le richieste presentate nel periodo intercorrente tra le date fissate per la fine progetto e per la rendicontazione delle spese, le proroghe non avrebbero potuto comunque essere concesse per un periodo superiore a 10 mesi decorrenti dalla data originaria di fine progetto;

- ✓ che la rendicontazione delle spese avrebbe dovuto essere presentata entro e non oltre i due mesi successivi alla nuova data di fine progetto fissata a seguito della proroga concessa;

Richiamata infine la propria Ordinanza n. 6 del 18 febbraio 2021, con la quale, con riferimento al bando ordinario e al primo e secondo bando straordinario sopra citati, sono state disciplinate le modalità con le quali possono essere richieste ulteriori proroghe di carattere straordinario, stabilendo che:

- le stesse possano essere autorizzate esclusivamente in presenza di situazioni particolari meritevoli di tutela ed esaustivamente motivate;

- le stesse possano essere richieste e autorizzate per un periodo massimo di 5 mesi che, pertanto, sono da considerarsi aggiuntivi rispetto al periodo massimo di 10 mesi già riconosciuto dalla propria Ordinanza n. 23/2020;

- le stesse debbano essere chieste allegando una dichiarazione del beneficiario del contributo e del direttore dei lavori (quando presente):

- ✓ che, anche con l'eventuale corredo di idonea documentazione fotografica, illustri nel dettaglio lo stato di avanzamento dei lavori e del progetto in generale;

- ✓ che, con il supporto di dichiarazioni scritte di almeno un soggetto terzo coinvolto in maniera diretta o indiretta nella realizzazione del progetto (amministrazione

pubblica o soggetto privato), motivi esaustivamente le cause e gli eventi, non dipendenti da comportamenti o azioni del beneficiario, che rendono impossibile il rispetto dei termini di conclusione del progetto originariamente previsti e/o già in precedenza prorogati;

✓ che garantisca che l'intero progetto finanziato sarà concluso entro il periodo massimo di 5 mesi dalla scadenza dei termini originariamente previsti e/o aggiornati con precedente proroga;

- in caso di mancato accoglimento della richiesta di proroga straordinaria, il beneficiario del contributo potrà scegliere di realizzare ugualmente il progetto entro il termine di conclusione originariamente previsto e/o già in precedenza prorogato, oppure di presentare formale dichiarazione di rinuncia al contributo.

Premesso:

- che con decreto n. 2365 del 17 dicembre 2019 è stato concesso a **L'ATELIER DELLA SFOGLIA DI ELENA GRANDI E ANDREA MALAGUTI SNC**, con sede legale nel Comune di Finale Emilia Prov. (MO), in CORSO CAVOUR 3/A, Codice fiscale e Partita IVA 03877490361, un contributo pari ad € 90.684,00;

- che in data 20/10/2020 **L'ATELIER DELLA SFOGLIA DI ELENA GRANDI E ANDREA MALAGUTI SNC** ha chiesto, tramite l'applicativo SFINGE2020, l'autorizzazione al differimento dei lavori previsti nel progetto;

- che la stessa è stata accolta concedendo una proroga di 10 mesi, e che pertanto la data di termine del progetto è stata posticipata al **16/08/2021**;

- che in data 21/07/2021 **L'ATELIER DELLA SFOGLIA DI PRITONI ELSA E C. SAS** ha presentato, con comunicazione registrata con Prot. num. CR/2021/9809, una richiesta di proroga straordinaria ai sensi della sopra citata Ordinanza n. 6/2021;

- che la struttura del Servizio Qualificazione delle imprese ha esaminato la suddetta richiesta di proroga straordinaria dalla quale si desume che, la motivazione addotta dal beneficiario è relativa alla necessità di riattivare la procedura per il finanziamento bancario con il nuovo intestatario della società, la sig.ra Pritoni Elsa, a seguito di difficoltà economiche della compagine societaria, in quanto oltre ai soci iniziali, i sig.ri Elena Grandi e Andrea Malaguti, anche la sig.ra Diegoli Elisa, subentrata a questi, recedeva dalla società;

- che, da verifiche interne, al Codice fiscale e Partita IVA 03877490361, la visura camerale indica come attuale denominazione societaria **L'ATELIER DELLA SFOGLIA DI PRITONI ELSA E C. SAS** a seguito di atto notarile del 30/03/2021 rep. n. 49245, successivo ad altro atto notarile del 06/11/2020 rep. n. 48950, da cui risultava la denominazione **L'ATELIER DELLA SFOGLIA DI DIEGOLI ELISA E C. SAS**);

- che, viste le motivazioni addotte dal beneficiario, la struttura del Servizio Qualificazione delle imprese ha riscontrato la non sussistenza, in capo ad essa, dei requisiti

previsti dalla sopra citata Ordinanza n. 6 del 18 febbraio 2021, in quanto non derivanti da situazioni particolari meritevoli di tutela, legate ad esempio a difficoltà tecniche di realizzo del progetto, ma legata esclusivamente a ragioni di definizione della compagine societaria, che hanno interessato il periodo novembre 2020-marzo 2021;

- che, come disposto al punto 7) del dispositivo dell'Ordinanza 6/2021, in caso di mancato accoglimento della richiesta di proroga straordinaria il beneficiario del contributo potrà scegliere di realizzare ugualmente il progetto entro il termine di conclusione originariamente previsto e/o già in precedenza prorogato oppure di presentare formale dichiarazione di rinuncia al contributo;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere, con il presente provvedimento, alla comunicazione di non accoglimento dell'ulteriore richiesta di proroga richiesta da **L'ATELIER DELLA SFOGLIA DI PRITONI ELSA E C. SAS**;

Visto infine il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche.

DECRETA

1. di **rigettare**, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la richiesta di proroga straordinaria presentata da **L'ATELIER DELLA SFOGLIA DI PRITONI ELSA E C. SAS**, con sede legale nel Comune di Finale Emilia Prov. (MO), in Corso Cavour n. 3/A, Codice fiscale e Partita IVA 03877490361;

2. di confermare i termini di conclusione del progetto così come già precedentemente prorogati, che si riportano qui di seguito:

- **termine** ultimo previsto per la **realizzazione degli interventi: 16/08/2021**;
- **termine** ultimo previsto per la presentazione della **rendicontazione** delle spese sostenute: **16/10/2021**.

fatta salva la facoltà di revoca del contributo in caso di mancata conclusione del progetto entro i suindicati termini;

3. che, come disposto al punto 7) del dispositivo dell'Ordinanza 6/2021, in caso di mancato accoglimento della richiesta di proroga straordinaria il beneficiario del contributo potrà scegliere di realizzare ugualmente il progetto entro il termine di conclusione originariamente previsto e/o già in precedenza prorogato oppure di presentare formale dichiarazione di rinuncia al contributo.

4. di dare atto che il rigetto della richiesta di proroga straordinaria decretato con il presente provvedimento è stato determinato a seguito di istruttoria svolta dal Servizio

Qualificazione delle Imprese, ai sensi di quanto stabilito con l'Ordinanza n. 6 del 18 febbraio 2021;

5. di notificare il presente provvedimento attraverso l'applicativo SFINGE2020 da **L'ATELIER DELLA SFOGLIA DI PRITONI ELSA E C. SAS**, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;

6. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, si provvederà, ai sensi delle disposizioni normative richiamate in parte narrativa, agli obblighi di pubblicazione previsti nel D.lgs. n. 33 del 2013.

Bologna,

Stefano Bonaccini

originale firmato digitalmente